

Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 ⁽¹⁾

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela \(EBA/GL/2023/03\)](#), già recepiti con [Nota n. 15 del 4 ottobre 2021](#).

La presente nota dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti dell’EBA in materia di fattori di rischio, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

1. Oggetto

L’Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (NPO) mira a prevenire il fenomeno del *de-risking* nei confronti di questa categoria di soggetti.

Esso fornisce indicazioni sulle misure da adottare per comprendere l’organizzazione e l’operatività delle NPO e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da prendere in considerazione per modulare, conseguentemente, gli obblighi di adeguata verifica.

2. Destinatari

La presente Nota si applica ai seguenti intermediari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) società di gestione del risparmio (SGR);
- d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) istituti di moneta elettronica;
- g) istituti di pagamento;
- g-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;
- h) succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

⁽¹⁾ Modificata in data 20 febbraio 2024 per estendere l’applicazione degli Orientamenti dell’EBA anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi nonché in data 14 gennaio 2025 per estenderne l’applicazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla lettera g-bis) della presente Nota, vigilati dalla Banca d’Italia a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- i) banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- l) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ⁽²⁾

3. Data di applicazione

Per consentire ai destinatari di adeguare pienamente i propri processi interni alle indicazioni dell'EBA sulle modalità di svolgimento dell'attività di adeguata verifica dei clienti che sono NPO, gli orientamenti si applicano:

- a partire dal 1° marzo 2024 per gli intermediari di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i);
- a partire dal 29 luglio 2024 per gli intermediari di cui alle lettere l) – o);
- a partire dal 30 dicembre 2024 agli intermediari di cui alla lettera g-*bis*) e alle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo.

4. Disposizioni di riferimento

- Articoli 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849;
- Articolo 7 e Titolo II, Capo I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

I destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

⁽²⁾ L'ambito soggettivo di applicazione della presente Nota è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) in data 20 febbraio 2024.